

---

**D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368** <sup>(1) (2) (3)</sup>.

**Attuazione della *direttiva 1999/70/CE* relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015 e ad eccezione dell'articolo 2, che è abrogato, a norma di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 55, a far data dal 1° gennaio 2017.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e l'art. 36, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la *direttiva 1999/70/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;

Vista la *legge 29 dicembre 2000, n. 422*, ed, in particolare, l'*articolo 1*, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

---

**Art. 1. Apposizione del termine** <sup>(9) (11)</sup>

[01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. <sup>(4)</sup>

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'*articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. <sup>(6) (10)</sup>

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'*articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. <sup>(5) (7)</sup>

2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. <sup>(8) (12)</sup>

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. ]

---

(4) Comma premesso dall'*art. 1, comma 39, L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 9, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(5) Comma inserito dall'*art. 1, comma 9, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(7) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(8) Comma modificato dall'*art. 1, comma 9, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(9) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 08 - 14 luglio 2009, n. 214 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, e 117,

primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 22 - 24 febbraio 2010, n. 65 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 maggio 2013, n. 107 (Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 11 sollevate in relazione agli articoli 3 e 77, primo comma, della Costituzione.

(12) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

---

**Art. 2.** *Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali* <sup>(14)</sup>

[1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma. <sup>(13)</sup> <sup>(15)</sup> ]

---

(13) Comma inserito *dall'art. 1, comma 558, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(14) Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi *art. 55, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 08 - 14 luglio 2009, n. 214 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione.

---

### **Art. 3. Divieti** <sup>(17)</sup>

[1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; <sup>(16)</sup>

d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, e successive modificazioni.

]

---

(16) A norma dell'*art. 3-bis, comma 1, D.L. 11 giugno 2002, n. 108*, convertito con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2002, n. 172*, come modificato dall'*art. 2, comma 5-ter, D.L. 28 agosto 2008, n. 134*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2008, n. 166*, la disposizione di cui alla presente lettera deve

intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'*art. 5, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 luglio 1993, n. 236* e nelle ipotesi di cui all'*articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'*articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 dicembre 2004, n. 291*.

Precedentemente, la presente lettera era stata interpretata:

- dall'*art. 3-bis, comma 1, D.L. 11 giugno 2002, n. 108*, convertito con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2002, n. 172*, come modificato dall'*art. 21-quater, comma 3, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31*, che prevedeva: □La disposizione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'*articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236* e nelle ipotesi di cui all'*articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate.□.

- dall'*art. 3-bis, comma 1, D.L. 11 giugno 2002, n. 108*, convertito con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2002, n. 172*, che prevedeva: □La disposizione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'*articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*.□.

(17) Articolo abrogato dall'□ *art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'□ *art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.

---

**Art. 4. Disciplina della proroga** <sup>(22)</sup>

[1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. <sup>(20)</sup>

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. <sup>(21)</sup>

2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di proroga. <sup>(18) (19)</sup> ]

---

(18) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lett. b)*, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 9, lett. d)*, L. 28 giugno 2012, n. 92.

(20) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(21) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. b-bis)*, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(22) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.

---

**Art. 4-bis. Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine** <sup>(23) (24) (25) (26)</sup>

[1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli *articoli 1, 2 e 4*, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'*articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604*, e successive modificazioni. ]

---

(23) Articolo inserito dall'*art. 21, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(24) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-14 luglio 2009, n. 214 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(25) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.

(26) La Corte Costituzionale, con successiva sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, introdotto dall'*art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 35, 41, 43, 53, 101, 102, 104, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte, con successiva ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 24 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, come introdotto dall'*art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 22 - 24 febbraio 2010, n. 65 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, introdotto dall'*art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 6 - 15 ottobre 2010, n. 297 (Gazz. Uff. 20 ottobre 2010, n. 42, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4-bis*, introdotto dall'*art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sollevata dal Tribunale di Tempio Pausania.



---

**Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti** <sup>(35)</sup>

[1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'*articolo 4*, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. <sup>(27)</sup>

2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. <sup>(32) (34) (39)</sup>

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'*articolo 1*, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. <sup>(33)</sup>

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di

proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. <sup>(29)</sup> <sup>(40)</sup>

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal *decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525*, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. <sup>(28)</sup>

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. <sup>(30)</sup> <sup>(31)</sup>

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. <sup>(28)</sup> <sup>(31)</sup>

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2. <sup>(36)</sup> <sup>(31)</sup>

4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. <sup>(37)</sup>

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-*septies* sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. <sup>(38)</sup> ]

---

(27) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 40, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*; dall'*art. 1, comma 9, lett. e), L. 28 giugno 2012, n. 92*, dall'*art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. b-ter), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(28) Comma inserito dall'*art. 1, comma 40, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*.

(29) Comma inserito dall'*art. 1, comma 40, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 21, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 1, comma 9, lett. i), L. 28 giugno 2012, n. 92* e dall'*art. 1, comma 1, lett. b-quater), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla

*L. 16 maggio 2014, n. 78; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014.*

(30) Comma inserito dall'*art. 1, comma 40, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 21, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e dall'*art. 1, comma 1, lett. b-quinquies), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(31) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 36, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(32) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(33) Comma modificato dall'*art. 1, comma 9, lett. g) e h), L. 28 giugno 2012, n. 92*, come modificato dall'*art. 46-bis, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(34) Comma inserito dall'*art. 1, comma 9, lett. f), L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(35) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.

(36) Comma inserito dall'*art. 1, comma 40, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b-sexies), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(37) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b-septies), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale disposizione vedi gli *artt. 1, comma 2-ter, e 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b-septies), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(39) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 10 ottobre 2012*.

(40) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 4, comma 4-bis, *D.L. 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2013, n. 85*.

---

**Art. 6. Principio di non discriminazione** <sup>(41)</sup>

[1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. ]

---

(41) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), *D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 81/2015*.

---

**Art. 7. Formazione** <sup>(42)</sup>

[1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. ]

---

(42) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015.

---

**Art. 8. Criteri di computo** <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>

[1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. ]

---

(43) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97. Vedi, anche, il comma 3 del citato art. 12.

(44) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015.

---

**Art. 9. Informazioni** <sup>(45)</sup>

[1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.

2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende. ]

---

(45) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015.

---

**Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche** <sup>(58)</sup>

[1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione; <sup>(51)</sup>

c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 8*, i rapporti instaurati ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223* <sup>(54)</sup>.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375*.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo. <sup>(52)</sup>

4. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 5, comma 4-bis*, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli *articoli 6 e 8*. <sup>(48)</sup>

4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'*articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, all'

*articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.* <sup>(50)</sup> <sup>(59)</sup>

4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis. <sup>(53)</sup>

5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.

5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. <sup>(57)</sup>

6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. <sup>(55)</sup>

7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: <sup>(56)</sup>

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;



b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al *decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525*, e successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi<sup>(46)</sup>;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni<sup>(46)</sup>.<sup>(60)</sup>

8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.<sup>(47)</sup>

9. È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'*articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56*. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'*articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223*.<sup>(47)</sup> <sup>(49)</sup>

10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.<sup>(47)</sup> <sup>(49)</sup> ]

---

(46) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 41, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*.

(47) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 41, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*.

(48) Comma modificato dall'*art. 1, comma 41, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*.

(49) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(50) Comma inserito dall'*art. 9, comma 18, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(51) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(52) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(53) Comma inserito dall'*art. 4, comma 5, D.L. 13 settembre 2012, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2012, n. 189*.

(54) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(55) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(56) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. b-novies), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(57) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b-octies), D.L. 20 marzo 2014, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 78*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2-bis del medesimo D.L. n. 34/2014*.

(58) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.

(59) Sui limiti di applicabilità dell'esclusione prevista dal primo periodo del presente comma vedi l'*art. 4, comma 4-bis, D.L. 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2013, n. 85*.

(60) Vedi, anche, l'*art. 28, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

---

**Art. 11. Abrogazioni e disciplina transitoria** <sup>(63)</sup> <sup>(64)</sup>

[1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la *legge 18 aprile 1962, n. 230*, e successive modificazioni, l'*articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79*, l'*articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. <sup>(61)</sup>

2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'*articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987* e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. <sup>(62)</sup>

3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.

4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, non si applicano le norme di cui agli *articoli 4 e 5*. ]

---

(61) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), 12 marzo 2008, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui abroga l'*articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56*.

(62) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all'*articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56*.

(63) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015.

(64) La Corte costituzionale, con sentenza 08 - 14 luglio 2009, n. 214 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 22 - 24 febbraio 2010, n. 65 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 maggio 2013, n. 107 (Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 23, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 11 sollevate in relazione agli articoli 3 e 77, primo comma, della Costituzione.

---

## **Art. 12. Sanzioni** <sup>(65)</sup>

[1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'*articolo 6*, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ]

---

(65) Articolo abrogato dall'□ *art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'□ *art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.